

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 21575	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: pena convertita e sospensione condizionale della pena				
Quantum: vedi nota				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Tolmezzo sentenza di condanna.				
2°Grado: Corte di appello di Trieste in data 16 febbraio 2015, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dichiarava D.P. e M.D. responsabili di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, commessa ai danni del lavoratore T.V. e li condannava, rispettivamente, il primo alla pena di €4.560,00 di multa, in conversione di giorni 120 di reclusione, e il secondo alla pena di mesi tre di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e con condanna per entrambi alla rifusione dei danni ed al pagamento delle spese di assistenza della costituita parte civile.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

mentre era intento a lavorare su un tetto sganciava il cordino che lo assicurava alla linea vita e cadeva al suolo.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Poco rileva che la corte –dopo aver ricordato che è dispositivo di protezione individuale (c.d. DPI) ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 81/2008 t.u. sicurezza sul lavoro, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta al lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo - ha ritenuto che l'imbragatura con cui l'operaio si collega a un cordino d'acciaio (c.d. linea vita) che scorre tra una estremità e l'altra di tre pilastri sul colmo del tetto sia, nel suo complesso, sistema di protezione individuale, non potendo scindersi l'ancoraggio dall'imbracatura e dal cordino che ad esso viene collegato, in quanto il dispositivo di ancoraggio espleta concretamente la sua funzione proprio perché è necessario complemento destinato a prevenire il rischio di caduta. Invero, quel che qui più rileva - secondo la Corte, che riprende sul punto la sentenza del Giudice di primo grado - è la scelta di dotare i dipendenti solo di tale dispositivo di protezione. Detta

scelta è stata assolutamente inadatta rispetto alle condizioni del cantiere e alle mansioni da svolgere, dato che il lavoro doveva interamente svolgersi in quota e consisteva nello scaricare dalla scala mobile pannelli monopanel coibentati, lunghi sei metri e larghi uno, costituiti da due lamine in acciaio, con all'interno materiale isolante, del peso complessivo di una decina di chili ciascuno, nel tagliarli e sagomarli in quota, per poi fissarli sul tetto. Operazioni queste che implicavano non solo l'uso di vari utensili che ingombravano l'area di lavoro, ma richiedevano la costante movimentazione dei pannelli e la inevitabile interferenza con il sistema di protezione (costituito dal cordino agganciato alla lineavita): in tale contesto, il gesto del dipendente, che si sgancia dal cordino impigliato sotto il pannello, con l'intenzione di riallacciarlo subito dopo, ma viene investito dal pannello stesso, che gli scivola sulle gambe e, perdendo l'equilibrio, cade dal tetto da una altezza di quasi nove metri, lungi dal poter essere considerato un gesto suicida o irragionevole o abnorme (tale da porsi come causa esclusiva dell'evento), è stato ritenuto dalla Corte territoriale come concreta realizzazione di quel rischio che avrebbe dovuto essere correttamente valutato ed evitato. In definitiva, secondo la Corte territoriale, soltanto a causa della imprudente, negligente e imperita scelta del sistema di sicurezza adottato, scelta imputabile al datore di lavoro e al direttore tecnico di cantiere, si è verificato l'infortunio in danno di T.V.. In definitiva, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che, prescindendo dalla qualificazione del dispositivo di protezione (se individuale, come sostenuto dalla Corte territoriale, ovvero collettivo, come sostenuto dai ricorrenti), non presenta aporie di ordine logico (e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità) laddove la Corte ha affermato che la scelta del dispositivo di protezione in concreto adottato era assolutamente inadatta rispetto alle condizioni del cantiere e alle mansioni da svolgere.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali		

Note

i soggetti condannati rivestono entrambi la posizione di datore di lavoro ma, a causa dei propri precedenti penali specifici, vengono condannati in maniera differente

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.